



## Il risarcimento in forma di rendita in Italia: scenari e prospettive

di Stefano Colombo, Lorenzo Vismara e Alessandro Simonato, Gen Re, Milano

Il 27 gennaio 2015, il Tribunale di Milano (sez. I civile, giudice Dott.ssa Martina Flamini), ha emesso una sentenza che ha suscitato molto interesse e vivaci dibattiti in quanto, per la prima volta, una sezione del prestigioso foro meneghino ha utilizzato lo strumento della rendita – previsto dall’art. 2057 c.c. – al fine di corrispondere una rilevante quota del risarcimento liquidato in un grave caso di “malpractice” medica.

Questa pubblicazione si propone di esaminare la vicenda dal punto di vista assicurativo e riassicurativo illustrando dei possibili scenari di gestione del caso. Riteniamo utile sin d’ora segnalare come nei 10 mesi trascorsi dall’emanazione dell’importante arresto giurisprudenziale, non siano noti agli scriventi casi decisi o gestiti con modalità analoghe tanto in sede giudiziale quanto in sede liquidativa.

### Il caso

Il giudice si trovava a decidere in merito alle conseguenze di un intervento di tiroidectomia totale a seguito del quale la paziente, un medico di 40 anni, riportava gravissime lesioni risultanti in una tetraparesi spastica valutabile nel 90% di compromissione dell’integrità psicofisica. Una volta accertata la responsabilità dei medici che ebbero in cura la paziente nelle fasi postoperatorie, l’organo giudicante, con l’ausilio del consulente d’ufficio, così delinea la drammatica situazione della lesa: “totale dipendenza del malato per tutte le esigenze personali e richiede un’assistenza personale continuativa (...) le esigenze di assistenza prevedono la presenza di una persona che dorma presso l’abitazione dal lunedì al venerdì, oltre alla presenza di due persone dal turno di 48 ore per le giornate di sabato e domenica; alla presenza di un operatore tutto il giorno dovrà poi essere affiancata la presenza di un secondo operatore per altre 3 ore al giorno. L’obiettivo pratico non è la stimolazione del paziente, ma il mantenimento della residua efficienza (...)”.

### Contenuto

Il caso	1
Risarcimento del danno per mezzo di rendita vitalizia	2
La gestione assicurativa	4
La gestione riassicurativa	6

### Questa newsletter

*Insurance Issues* fornisce una panoramica approfondita di argomenti rilevanti e attuali su questioni inerenti all’industria assicurativa.

Il CTU prosegue delineando anche le necessità, in termini monetari, di un tale tipo di assistenza: “(...) a titolo di spese, possono prevedersi le seguenti voci di spesa per ciascun anno: € 50.000,00 per assistenza generica domiciliare, con un’oscillazione di circa il 10%; € 10.000,00 per le spese di spostamento dell’attrice; € 3.000,00 per l’acquisto di farmaci non erogati dal servizio sanitario nazionale; € 6.240,00 per spese di carattere fisioterapico, per la parte non fornita dal SSN ed un iniziale allestimento della medicheria ed attrezzature del locale di attività fisioterapiche pari ad € 15.000,00”. A queste somme, in seguito ad osservazioni di parte attrice, vengono aggiunti € 4.000 annui necessari a “coprire le sostituzioni per giornate di festività, ferie e malattia degli operatori coinvolti nelle attività di assistenza”.

L’importo individuato come necessario a fornire l’assistenza prevista in sede di CTU viene pertanto individuato nella somma complessiva di € 85.000 annui.

Vi è un solo punto, cruciale, in cui l’organo giudicante si discosta da quanto valutato dal CTU: l’aspettativa di vita. Il CTU aveva infatti concluso la propria analisi prevedendo un periodo di sopravvivenza della lesa quantificabile in 10-12 anni.

Il Giudice ritiene tuttavia di non condividere questa valutazione argomentando che “il CTU senza fornire alcuna specifica indicazione, ha ritenuto che, sulla base delle condizioni di salute dell’attrice e della gravità delle menomazioni della stessa, fosse possibile ipotizzare una sopravvivenza variabile tra i 10 ed i 12 anni. Tale dato non può però essere

condiviso atteso che militano in senso contrario i seguenti indici: in seguito al 2008, e dunque oltre il periodo di 5 anni, l’attrice non ha avuto alcuna recidiva; BC ha affrontato spostamenti molto faticosi ed intervento chirurgici all’estero (che hanno interessato l’arto superiore destro, quello sinistro e l’arto inferiore destro e sinistro) i quali hanno avuto esito positivo (fatto non contestato); a far data dal 2008 non si è avuto alcun peggioramento dal quale presumere che la condizione dell’attrice sia destinata a peggiorare nel ristretto ambito temporale indicato dal CTU.; da 3 anni non ha più avuto alcuna necessità di ricovero per complicanze; ottima è l’assistenza che le viene prestata, il che non può che rilevare ai fini della prognosi di durata della vita futura”. Sulla base di queste argomentazioni, e “nell’impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita dell’attrice”, il giudice ha pertanto ritenuto di dover risarcire la danneggiata, relativamente alla parte di danno relativa alle spese di cura e assistenza e a quella di danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, le somme, rispettivamente, di € 85.000 e € 60.000 per un’rendita annua complessiva di € 145.000 da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Oltre a queste poste risarcitorie, la sentenza ha anche liquidato, come esposto nella Tab.1), le “consuete” voci di danno previste dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

## Risarcimento del danno per mezzo di rendita vitalizia

### Il punto di vista del (ri)assicuratore

L’uso del risarcimento in forma di rendita non dovrebbe essere uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento considerato che il nostro Codice Civile, all’art. 2057, espressamente prevede che “quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia”.

Nonostante la chiara previsione codicistica, unanimemente interpretata nel senso di poter risarcire con questa modalità tanto le contrazioni



di reddito quanto le eventuali spese che il danneggiato debba sostenere periodicamente e permanentemente, la stessa, come affermato anche in una nota pronuncia della Corte di Cassazione,<sup>1</sup> è stata scarsamente applicata dai giudici “posto che le parti danneggiate preferiscono una liquidazione capitalizzata ai valori attuali”. A livello della giurisprudenza di merito, infatti, si ricordano pochi ed isolati precedenti che, oltretutto, hanno sempre portato a liquidazioni di rendite dall’importo piuttosto modesto (tra le più recenti, Trib. Trieste, sent. del 5 aprile 2012, rendita annua di € 18.000 per danno patrimoniale dato da incapacità lavorativa, Trib. Genova, sez. II, sent. del 15 giugno 2005, rendita annua di € 30.000 dato da tutte le voci di danno permanente liquidate eccetto il danno morale, Trib. Lodi sent. dell’8 maggio 2013 con liquidazione di una rendita annua di € 12.000 a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa).

Dal quadro sopra delineato si evince l’eccezionalità dell’arresto giurisprudenziale emesso dal Tribunale di Milano: si tratta infatti del primo caso in cui lo strumento del risarcimento in forma di rendita viene utilizzato appieno – liquidando un importo peraltro molto elevato – al fine di risarcire tutte le voci di danno immediatamente riconducibili alla permanenza in vita del danneggiato considerata l’incertezza relativa a quest’ultimo dato che, complice i progressi della scienza, tende ad aumentare sempre maggiormente.<sup>2</sup> A ciò vi è naturalmente da aggiungersi il prestigio dell’organo giudicante e il notevole eco che i media, specializzati e non, hanno dato e stanno dando alla vicenda.

Una nostra analisi dal punto di vista (ri)assicurativo non può prescindere, in primo luogo, da una valutazione sullo strumento, la sua efficacia e la sua modalità di gestione allorché vi sia coinvolta, in casi simili, una compagnia di Assicurazione sulla quale incomba l’onere di garantire ogni anno (o mese, a seconda della periodicità della rendita) l’importo – adeguatamente rivalutato – liquidato in sede di giudizio.

In primo luogo occorre sottolineare come il risarcimento in forma di rendita rappresenti la modalità risarcitoria maggiormente diffusa in molti mercati europei. In Francia, Inghilterra e Germania – fermandoci nell’elenco ai principali

mercati – i casi di danni gravi alla persona vengono sempre liquidati individuando con estrema cura e precisione i bisogni assistenziali del leso nonché le perdite patrimoniali derivanti dalla menomazione stessa. Tali importi vengono poi trasposti in rendite con importi anche piuttosto elevati (per un esame più approfondito della pratica in altri paesi si confronti la nostra precedente pubblicazione in merito <http://www.genre.com/knowledge/blog/comparative-values-personal-injury-compensation-in-europe.html>). Molti osservatori individuano nell’utilizzo di tale modalità risarcitoria una delle possibili cause del notevole incremento, in questi paesi, degli ammontari risarciti in caso di macrolesioni soprattutto per quanto riguarda l’esposizione del mondo assicurativo.

Che questa forma risarcitoria sia diventata la consuetudine in altri sistemi non deve stupire. La corresponsione di una rendita annua è infatti ritenuta la modalità maggiormente idonea a garantire che delicate, quando non drammatiche, situazioni derivanti da lesioni fisiche di tipo catastrofe siano adeguatamente e costantemente risarcite con importi che non subiscano rischi di dispersione in ristretti archi temporali a causa di una gestione effettuata in modo non adeguato da parte dei parenti o tutori delle vittime. Altra problematica cui sono potenzialmente esposti i danneggiati e le loro famiglie che il risarcimento in forma di rendita riduce notevolmente, è quella data dall’eventualità che le somme capitali, che si valutava essere idonee allo scopo al momento della finalizzazione del risarcimento, risultino poi insufficienti a causa di una inaspettata prolungata sopravvivenza del soggetto leso o di un notevole aumento inflazionistico.

Naturalmente può risultare che si verifichi, nel caso concreto, anche la situazione opposta. Si possono infatti verificare casi in cui risarcimenti cospicui erogati in forma di capitale siano poi “goduti” dagli eredi del leso che deceda dopo poco tempo rispetto alla finalizzazione dell’accordo transattivo.

Il risarcimento in forma di rendita ridimensiona evidentemente la maggior parte delle problematiche ora esposte e in alcuni casi elimina del tutto ogni margine di aleatorietà, quantomeno in capo alla persona lesa.

## La gestione assicurativa

A livello di gestione assicurativa, qualora la sentenza in esame dovesse essere eseguita dall'ufficio sinistri di una compagnia, le problematiche da esaminare sarebbero diverse e alcune di queste avrebbero un certo rilievo economico.

La prima cruciale questione da affrontare risiederebbe nella stima dell'importo da appostare quale riserva del sinistro. Scontata l'esigenza di calcolare il costo "ultimo" del sinistro, l'art. 27, comma 7, del Regolamento Isvap 04.03.2008 n. 16, prevede che "qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti".

Naturalmente, il primo passo da compiere al fine di conteggiare la riserva tecnica da appostare, risiede nel conteggio della sorte capitale liquidata nel dispositivo di sentenza. Il nostro conteggio porta all'importo evidenziato nella Tab. 1).

**Tab. 1 – Sorte "capitale" liquidata in sentenza**

Danno "non patrimoniale" con personalizzazione 20%	€ 1.042.287
Spese mediche	€ 74.567
Spese allestimento locale di servizio	€ 15.000
Spese adeguamento immobile	€ 74.388
Danno non patrimoniale congiunti	€ 370.000
6 anni di rendita già "erogati"	€ 870.000
Interessi	€ 283.724
<b>Totale</b>	<b>€ 2.729.966</b>

Vi sarà poi da quantificare, sulla base di "metodi attuariali riconosciuti", la somma da accantonare oggi al fine di garantire la rendita annua di € 145.000 (rivalutati di anno in anno) per tutta la vita residua della danneggiata.

Appare evidente che, al fine di valutare all'attualità l'impegno economico dato dalla corresponsione del risarcimento in forma di rendita vitalizia, si potrebbe essere portati ad utilizzare gli strumenti "classici" usualmente adottati nella liquidazione sinistri che prevedono l'uso delle tabelle di

capitalizzazione contenute nel Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403. Utilizzando pertanto tale strumento e i coefficienti in esso contenuti, si arriverebbe all'importo attuale mostrato nella Tab. 2).

**Tab. 2 – Prima ipotesi capitalizzazione rendita € 145.000 annui**

Costituzione rendita vitalizia immediata coeff. Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 – Tavole mortalità 1911 – tasso 4,5%	€ 2.366.110
<b>Totale costo del sinistro "attualizzato" (Tab. 1 + Tab. 2)</b>	<b>€ 5.096.076</b>

Sebbene il risultato finale dia già un'idea concreta della notevole magnitudo derivante dalla capitalizzazione di somme così rilevanti risarcite in forma di rendita, tuttavia i parametri utilizzati mostrano chiaramente la loro inadeguatezza al fine di considerare congrua e corretta, da un punto di vista attuariale, l'appostazione di una riserva basata su tavole di mortalità vecchie di più di un secolo e tassi completamente inadeguati rispetto al contesto economico attuale.

In virtù di quanto suesposto, e nella necessità data dal dettato normativo di valutare "la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti", appare evidente la necessità, in casi simili a quello di specie, di affidarsi alle funzioni e agli strumenti attuariali. Tale approccio porta alla necessità di utilizzare tavole di mortalità aggiornate e, per quanto possibile, adattate al grado di severità del lesa e parametri finanziari consoni alla situazione economica attuale e sostenibili per un futuro arco temporale aderente all'aspettativa di vita della danneggiata che, ad oggi e per espressa affermazione del giudice, è ignota. È opportuno evidenziare che il valore attuale della rendita vitalizia è estremamente sensibile alle ipotesi di mortalità e tasso di interesse utilizzate. A titolo di esempio, qualora lo stato della danneggiata fosse ritenuto sovrapponibile a quella di un soggetto sano, e in uno scenario di tassi maggiormente aderente a quello attuale, si avrebbero i valori espressi nella Tab. 3).

**Tab. 3 – Seconda ipotesi capitalizzazione rendita € 145.000 annui**

Valore attuale rendita vitalizia applicazione Tavole mortalità SIF2013 – Tasso indicizzazione: 2,5% – Tasso di sconto: 1,5%	€ 8.461.817
Totale Costo del sinistro “attualizzato” (Tab. 1 + Tab. 3)	€ 11.191.783

Qualora invece vi fossero elementi tali da supportare un’aspettativa di vita ridotta (ad esempio di ulteriori 20 anni), il valore attuale sarà quello espresso nella Tab 4).

**Tab. 4 – Terza ipotesi capitalizzazione rendita € 145.000 annui**

Valore attuale rendita temporanea per 20 anni - Applicazione Tavole mortalità SIF2013 – Tasso indicizzazione: 2,5% – Tasso di sconto: 1,5%	€ 3.150.414
Totale Costo del sinistro “attualizzato” (Tab. 1 + Tab. 4)	€ 5.880.380

Tale ultimo approccio presta naturalmente il fianco al possibile rischio di una sopravvivenza del lesa per un periodo superiore ai 20 anni rendendo, di fatto, la riserva appostata su queste basi insufficiente a coprire l’intero futuro impegno.

Appare evidente quindi come la gestione di un caso simile in una compagnia assicuratrice – eventualità piuttosto concreta dato l’arresto giurisprudenziale qui in commento e la possibile applicazione anche a fattispecie quali i sinistri da circolazione di veicoli con massimali ormai di assoluto rilievo – porterebbe a coinvolgere nella gestione del danno anche professionalità idonee ad esprimere valutazioni ulteriori quali le testé menzionate relative ai metodi attuariali da applicare e valutazioni mediche che possano indicare, caso per caso, le possibilità di sopravvivenza del soggetto lesa. In alcuni mercati europei gli uffici sinistri spesso combinano le risultanze dell’approccio attuariale e della valutazione medica al fine di effettuare una stima il quanto più possibile sostenibile nel medio lungo periodo in merito alla possibilità di “tenuta” della riserva appostata.

Vista la varietà di approcci potenzialmente possibili in un caso ipoteticamente sovrapponibile a quello deciso dalla corte di Milano, la nostra valutazione porterebbe ad appostare una riserva che rappresenti una prudenziale via mediana tra le ipotesi mostrate nelle Tab. 3) e 4), ciò quantomeno in una fase iniziale del sinistro in cui ancora le valutazioni in merito all’aspettativa di vita del danneggiato risultano piuttosto difficili da ipotizzare.

Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre effettuare due considerazioni conclusive per quanto riguardante la gestione di queste tipologie di danno da un punto di vista assicurativo.

In primo luogo occorre menzionare come la soluzione prospettata da molti in merito alla supposta “agevole” possibilità di effettuare il risarcimento di una rendita vitalizia mediante la cessione di un “premio unico” – pari alla capitalizzazione della rendita stessa effettuata con le modalità “classiche” di cui alla Tab. 2) – al ramo vita di una compagnia a fronte della costituzione di un prodotto specifico adatto allo scopo, sia piuttosto ardua nella realtà da perseguire. Il ramo vita si poggia infatti su metodi matematico-attuariali e sul principio della mutualità la cui sostenibilità è data dalla possibilità di disporre di un ampio portafoglio di rischi omogenei che permettano l’utilizzo di parametri statistici specifici e aggiornati. Il mercato italiano, in cui il risarcimento in forma di rendita è ancora pressoché sconosciuto, non offre un numero di casi significativi tali da ripartire il rischio di un prodotto simile a quello qui prospettato. Appare quindi evidente che qualunque settore vita di una compagnia assicuratrice che si dovesse trovare a costruire un prodotto idoneo a garantire una rendita con le modalità indicate dalla sentenza qui in esame, si vedrebbe costretto a chiedere quale corrispettivo un premio unico gravato da margini di sicurezza che porterebbero probabilmente a un importo assai prossimo a quanto evidenziato nella tab. 3). Questa è la ragione per la quale in tutti i sistemi risarcitori in cui la rendita è la modalità più diffusa in casi di macrolesioni, la gestione è sempre effettuata all’interno del ramo Danni senza costituzione di prodotti vita, ciò nonostante il fatto che in altri paesi i casi di rendita siano sicuramente più numerosi

sebbene probabilmente insufficienti allo scopo della creazione di una base statistica attendibile e sostenibile.

Vi è poi da menzionare come, alle problematiche suesposte in tema di riservazione, ve ne siano da aggiungere alcune ulteriori di matrice “gestionale” legate a tale forma risarcitoria. A seconda della periodicità della rendita vi sarà infatti da effettuare un controllo mensile o annuale relativo alla permanenza in vita del percipiente, un adeguamento dell'importo secondo i valori inflazionistici nonché la materiale corresponsione dell'importo stesso. Tali adempimenti, di matrice amministrativa, hanno portato, in mercati quale quello francese - dove la rendita è molto diffusa - alla costituzione di alcuni dipartimenti all'interno degli uffici sinistri che hanno in carico solo la gestione amministrativa delle rendite già erogate.

### La gestione riassicurativa

Tutti gli aspetti critici che sono stati evidenziati in precedenza, hanno anche un impatto sostanziale sui contratti di riassicurazione relativi ai rischi di R. C. Generale e, in modo molto più evidente vista la dimensione del ramo, sui quelli R.C. Auto.

Limitandoci ai trattati di Eccesso di Sinistro che sono la maggior parte di quelli in essere per i rischi RC, uno sviluppo importante dei risarcimenti in forma di rendita, porterebbe a scenari di copertura drasticamente diversi da quelli a cui siamo abituati, come tra l'altro abbiamo osservato nei mercati, principalmente UK e Francia, dove questa forma si è diffusa negli ultimi anni.

In sostanza, data la necessità di definire la riserva a costo ultimo con criteri attuariali riconosciuti, si avrebbe un forte incremento del numero di sinistri destinati a gravare sulle coperture di Eccesso Sinistri e di conseguenza ad incrementare l'impegno del riassicuratore.

La prassi in essere al momento, è quella in cui la compagnia di assicurazione liquida al danneggiato, il sinistro in un'unica tranche (“ammontare capitalizzato ai valori attuali”), addebitando al riassicuratore la parte che eccede il limite monetario (ritenzione) stabilito nel contratto di riassicurazione.

In uno scenario di liquidazione di una rendita vitalizia indicizzata, il numero dei sinistri nonché l'ammontare degli stessi, ancorché soggetti all'applicazione della Clausola Indice, andranno a gravare in modo molto superiore sui contratti di riassicurazione rispetto alla situazione attuale.

Il testo contrattuale dovrà quindi essere rivisto per fronteggiare tale cambiamento prevedendo che le parti concordino sia i metodi attuariali da seguire per la definizione del costo ultimo, che le modalità di ripartizione di tale costo tra cedente e riassicuratore.

Per quest'ultimo aspetto possiamo dire che ci sono sostanzialmente due metodi.

Il primo vede il riassicuratore cominciare a rimborsare la cedente quando il totale delle rendite ed altri pagamenti corrisposti al danneggiato-supera la priorità definita dal trattato di Eccesso Sinistri.

La seconda, più comune in Francia, si basa sull'immediata partecipazione del riassicuratore all'erogazione della rendita, per la parte percentuale che corrisponde al rapporto tra priorità e costo del sinistro attualizzato. Per capirci, se il sinistro attualizzato è di € 3 milioni e la priorità del trattato è di € 2 milioni, allora il riassicuratore da subito corrisponderà un terzo della rendita senza aspettare che il totale pagato abbia superato la priorità.

Evidentemente, il costo del premio di riassicurazione sarà diverso in funzione anche della differente struttura di cash flow.

In ogni caso poi, i contratti prevedono anche clausole di revisione dei termini che possono essere esercitate in caso modifiche di fattori esogeni quali i tassi di interesse o di clausole di Cut Off che estinguono gli impegni dopo un numero di anni convenuto.

Ma forse il fattore più critico per una compagnia cedente in uno scenario di risarcimenti in forma di rendita-riguarda la scelta del riassicuratore.

Se già ora i rami RC sono definiti come long tail business, per cui è fondamentale l'affidabilità nel tempo del riassicuratore, nel caso delle rendite di lunghissima durata, questo aspetto diventa vitale per la sostenibilità futura e per la garanzia dell'efficacia della copertura e quindi, in ultima analisi, per la tutela degli assicurati.

Competenza tecnica specifica e supporto nella definizione e gestione del sinistro saranno, oltre al “rating”, i pilastri su cui costruire il rapporto tra cedente e riassicuratore che in questo caso, più che in qualsiasi altro, si deve definire come autentica partnership.

#### Note

- 1 Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 18 novembre 2005 n. 24451.
- 2 Recenti studi basati su raccolte statistiche indicano, per il caso in esame, un’aspettativa di vita media di circa 20 anni. Cfr. <https://www.nscisc.uab.edu/>.

#### About the Authors



**Stefano Colombo** è Direttore Generale della Branch di Milano e Marketing Manager del settore Treaty Non-Life. È raggiungibile al numero +39 02 7621 1820 o all’indirizzo [stefano\\_colombo@genre.com](mailto:stefano_colombo@genre.com).



**Lorenzo Vismara**, responsabile servizio sinistri per la Branch di Milano di Gen Re, è esperto di gestione sinistri casualty con particolare focus sul risarcimento del danno alla persona. Raggiungibile al numero +39 02 7621 1826 o all’indirizzo [lorenzo\\_vismara@genre.com](mailto:lorenzo_vismara@genre.com).



**Alessandro Simonato** è Branch Manager Life/Health a Milano e fa parte dell’Ordine Nazionale degli Attuari. È raggiungibile al numero +39 02 7621 1832 o all’indirizzo [alessandro\\_simonato@genre.com](mailto:alessandro_simonato@genre.com).

*The people behind the promise.*

---



[genre.com](http://genre.com) | [Blog: genre.com/perspective](http://blog.genre.com/perspective) | [Twitter: @Gen\\_Re](https://twitter.com/Gen_Re)

**General Reinsurance  
Milan Branch**

Via Manzoni 37  
20121 Milano  
Tel. +39 02 7621 181  
Fax +39 02 7600 0796

Photos: © Getty - Keith Brofsky; Thinkstock - PeterHermesFurian, istock; istockphoto - John Bale

*This information was compiled by Gen Re and is intended to provide background information to our clients as well as to our professional staff. The information is time sensitive and may need to be revised and updated periodically. It is not intended to be legal advice. You should consult with your own legal counsel before relying on it.*

© General Reinsurance AG 2015